

**ALLEGATO "B" AL N. 15526/6916 DI REPERTORIO
STATUTO DEL CONSORZIO "UN.I.VER."**

**ART. 1
COSTITUZIONE**

E' costituito un Consorzio denominato
"UN.I.VER. - Università e Impresa Vercelli"

Il Consorzio è regolato dagli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile e dalle norme contenute nel presente Statuto.

Il Consorzio è costituito altresì ai sensi e per i fini di cui agli artt. 60 e 61 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31/08/1933 n. 1592.

**ART. 2
SEDE**

Il Consorzio ha sede presso l'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", piazza S. Eusebio n. 5, Vercelli.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze anche altrove.

**ART. 3
DURATA**

Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2020 e potrà essere prorogato ad ogni scadenza per ulteriori 5 anni, con il consenso di almeno 2/3 (due terzi) dei consorziati.

**ART. 4
OBIETTIVI**

Il Consorzio persegue i seguenti fini:

- gestione di attività di educazione di livello universitario, tesa all'aggiornamento professionale di tecnici, di ricercatori e di professionisti operanti nei settori pubblici e privati ed alla formazione di neolaureati in collaborazione con i Soci Accademici, anche con l'istituzione e/o la gestione di Borse di studio proprie o finanziate dai consorziati o da soggetti terzi;
- promozione di attività congiunte fra imprese, Enti locali, altri soggetti pubblici o privati ed i Soci Accademici, nell'ambito di progetti di formazione e/o ricerca di rilievo europeo e internazionale, finalizzati allo sviluppo scientifico, tecnologico, gestionale ed economico;
- promozione di iniziative previste per il finanziamento della Ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
- interventi a livello consultivo e di supporto per corsi di diplomi universitari, per scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento, nonché per dottorati di ricerca;
- attività rivolte ad agevolare rapporti tra industrie, Enti locali, imprese pubbliche e private ed i Soci Accademici, mediante opere di consulenza, indirizzo e supporto alle attività regolate da specifiche convenzioni stipulate con ciascun Socio Accademico;
- interventi di trasferimento tecnologico volti alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica dei Soci consorziati;
- sostegno allo sviluppo di nuove opportunità e collaborazioni di ricerca e di innovazione tecnologica tra centri di ricerca, imprese, enti locali e finanza, anche ricercando contributi da organismi pubblici e privati italiani, esteri o internazionali;



- tutela e gestione della proprietà brevettuale, valorizzazione di know-how, invenzioni e brevetti derivanti da attività di ricerca;
- supporto e assistenza alla creazione ed al consolidamento di nuova impresa e partecipazione, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, a gare nazionali ed internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria o di innovazione tecnologica;
- supporto ai Soci consorziati alla partecipazione ai bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei;
- attività di sviluppo sperimentale, studio e raccolta dati, diffusione dei risultati mediante insegnamento o trasferimento di tecnologie nell'ambito delle energie rinnovabili e del risparmio energetico;
- attività consulenziali in ambito energetico riguardanti, ad esempio, indagini di mercato e studi di fattibilità tecnico-economica;
- promozione e gestione di rapporti contrattuali a favore dei soci;
- gestione di borse e premi di studio e di stages presso le industrie e gli Enti locali per gli studenti universitari;
- creazione e sviluppo di nuove attività imprenditoriali.

ART. 5

ENTI CONSORZIATI

Alla data della sua costituzione fanno parte del Consorzio :

- Associazione di Irrigazione dell'Agro all' Ovest del Sesia (A.I.O.S.) - di Vercelli;
- Unione industriale del Vercellese e della Valsesia;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli;
- Comune di Vercelli;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli;
- Politecnico di Torino tramite la II Facoltà, sede di Vercelli;
- Provincia di Vercelli.

ART. 6

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Con delibera del Consiglio di Amministrazione al Consorzio potranno essere ammessi altri soci partecipanti, pubblici o privati, che siano interessati alle finalità del Consorzio.

All'atto dell'ammissione, ad eccezione dei soci accademici di cui all'art. 8, i nuovi soci devono impegnarsi a contribuire con una quota iniziale al fondo consortile e con una quota annuale di adesione nelle misure stabilite tempo per tempo dallo stesso Consiglio.

ART. 7

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- per recesso, da comunicarsi con almeno sei mesi di preavviso mediante lettera raccomandata A/R.
- per esclusione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione qualora il socio venga meno agli impegni assunti in qualità di consorziato, danneggi gli interessi del Consorzio mediante atti che ne compromettano o ne pregiudichino l'attività, non rispetti le disposizioni del presente Statuto o le determinazioni assunte nelle forme di rito dagli Organi del Consorzio.

Al socio escluso non compete alcun rimborso delle quote conferite o dei contributi da lui versati al fondo consortile, né alcuna spettanza sul patri-

monio consortile.

ART. 8

TIPOLOGIA DEI SOCI

I soci del Consorzio si dividono nelle seguenti categorie

SOCI FONDATORI: sono i soggetti, pubblici o privati, che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio sottoscrivendone l'atto costitutivo, nonché quelli ammessi entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

Ciascun socio fondatore, ad eccezione del Politecnico di Torino - II Facoltà, sede di Vercelli, ha contribuito al fondo consortile con una quota iniziale di Euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro virgola cinquantesette) ciascuno;

SOCI ORDINARI: sono i soggetti pubblici o privati ammessi a far parte del Consorzio dopo i primi sei mesi dalla data della sua costituzione, in conformità alle norme di cui al precedente art. 6.

SOCI ACCADEMICI: sono i soggetti pubblici o privati ammessi a far parte del Consorzio per la loro importanza nel mondo accademico e sono tenuti al solo apporto scientifico, culturale ed organizzativo oltre ai diritti ed alle prerogative indicate nei successivi articoli.

Alla data della costituzione il Politecnico di Torino, Socio Fondatore, rivestiva anche la qualifica di Socio Accademico.

ART. 9

FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito da 30.987,42 (trentamilanovecentottantasette virgola quarantadue) Euro rappresentato dai contributi in denaro di 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro virgola cinquantesette) Euro ciascuno versato da parte di:

- Associazione di Irrigazione dell'Agro all' Ovest del Sesia (A.I.O.S.) - di Vercelli;
- Unione industriale del Vercellese e della Valsesia;
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vercelli;
- Comune di Vercelli;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli ;
- Provincia di Vercelli.

Esso varierà sia a seguito dell'ingresso di nuovi soci sia conseguentemente a versamenti ulteriori al fondo consortile decisi in sede assembleare.

I Soci Accademici sono tenuti al solo apporto scientifico culturale ed organizzativo.

Il Consorzio non ha fini di lucro ma deve tendere all'autosufficienza della gestione ordinaria.

ART. 10

ESERCIZIO SOCIALE E CONTRIBUTI DEGLI ENTI CONSORZIATI

L'esercizio sociale e finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

L'attività del Consorzio viene organizzata sulla base di programmi annuali approvati dall'Assemblea.

Ciascuno dei consorziati, ad eccezione dei Soci Accademici, contribuisce periodicamente in misura paritaria al sostentamento economico del Consorzio secondo quanto viene deliberato dall'Assemblea che approva i programmi annuali di cui al precedente comma.

I contributi così determinati sono obbligatori per tutti i soci, sempre esclusi

i soci accademici, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 11

STRUTTURA OPERATIVA

L'attività del Consorzio viene organizzata sulla base dei programmi approvati dall'Assemblea.

Il Consorzio può avvalersi della collaborazione operativa fornita da CO.R.E.P. - Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente, Torino - attraverso apposita Convenzione, dai soci o da personale direttamente assunto secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, in conformità alla vigente normativa.

ART. 12

ORGANI DEL CONSORZIO

Gli Organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti consorziati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consorzio

ART. 13

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI CONSORZIATI

L'Assemblea è formata dai rappresentanti degli Enti consorziati.

Ogni Ente consorziato deve indicare il proprio rappresentante con comunicazione scritta inviata al Presidente del Consorzio.

L'indicazione del rappresentante è valida fino a nuova comunicazione.

Ogni Ente consorziato dispone di un voto in assemblea.

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata del Presidente inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza nel luogo indicato nell'avviso di convocazione che può essere anche al di fuori della sede del Consorzio.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno:

- entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del programma di attività e del bilancio previsionale per l'esercizio successivo, con relativo riparto delle quote di partecipazione dei soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- entro il 28 febbraio di ogni anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e della relazione del Consiglio sull'attività svolta.

L'Assemblea viene comunque convocata ogni volta che lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione o i rappresentanti di almeno 1/3 dei consorziati.

L'Assemblea, alle rispettive scadenze, nomina i membri del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di cui al successivo art. 14.

L'Assemblea inoltre delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Consorzio; in quest'ultima ipotesi si decide, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri.

Nel caso di Assemblea che debba deliberare in merito a modifiche statutarie, l'avviso contenente l'ordine del giorno dovrà essere inviato ai soci almeno 15 giorni prima della prevista adunanza.

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei rappresentanti degli Enti consorziati.

Essa delibera validamente sia in via ordinaria che straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

ART. 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea che ne determina altresì il numero dei componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede del Consorzio o altrove ogniqualvolta il Presidente lo ritiene opportuno, previa comunicazione scritta inviata tramite posta raccomandata o telegramma o telex o telefax o con altri strumenti che ne diano prova di ricevuta, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, ridotti a tre nei casi di urgenza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del Consorzio.

In particolare al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- nomina tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente con durata della carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio;
- redige i bilanci consuntivo e preventivo del Consorzio e la relazione annuale sull'attività svolta sottoponendola all'assemblea per l'approvazione;
- predispone il programma di attività annuale da sottoporre all'assemblea;
- delibera sulle richieste di nuove adesioni;
- cura in generale l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del Consorzio;
- stabilisce eventuali rimborsi spese per il Presidente e per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, inoltre, può proporre all'Assemblea lo scioglimento del Consorzio.

ART. 15

PRESIDENTE

Il presidente del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità al precedente art. 14, ha la legale rappresentanza del Consorzio.

Convoca l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti consorziati, convoca il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori, sottopone all'esame del Consiglio i Bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Inoltre, vigila sui servizi amministrativi e contabili, assume per conto del Consorzio gli impegni connessi con l'attività consortile e stipula i relativi contratti, svolge compiti di coordinamento ed esercita, in generale, tutte le attività che gli sono affidate per legge.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente al Presidente.

ART. 16

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposi-

zioni vigenti in materia di Consorzi.
F.to: CARLO PIAZZA
F.to: GIUSEPPE TORELLI (L.S.)

Copia conforme all'originale, in più fogli muniti delle
prescritte firme, ed ai suoi allegati, nei miei rogiti.

Vercelli, li 14.03.2016.....

